

Condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare (con copertura sussidiaria degli infortuni)

Mondia

Assicurazione complementare per viaggi e vacanze

Articolo 1 - Scopo dell'assicurazione

1.1 Durante un soggiorno temporaneo all'estero di un assicurato, la cui durata non supera 45 giorni consecutivi, vengono assunte alla tariffa locale in vigore le spese delle cure scientificamente riconosciute ai sensi del diritto svizzero e sopraggiunte in caso d'emergenza, oltre alle prestazioni previste dalla LAMal, e a complemento delle assicurazioni concluse presso Assura SA e su riserva dell'articolo 5 qui di seguito.

1.2 L'assicurato che prevede un soggiorno temporaneo all'estero di una durata superiore a 45 giorni consecutivi e che desidera beneficiare delle prestazioni della presente categoria oltre a questo periodo iniziale, deve inoltrare una richiesta preliminare a Assura SA. Un'estensione della copertura alla durata effettiva del soggiorno potrà essere offerta.

Articolo 2 - Copertura della partecipazione messa a carico dell'assicurato a beneficio degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone conclusi tra la Svizzera e l'UE, rispettivamente l'AELS

2.1 Su presentazione di una fattura dettagliata allestita da un fornitore di prestazioni esercitante in uno dei paesi dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), Assura SA assume ogni partecipazione pecuniaria sopportata dall'assicurato (franchigia, aliquota percentuale, ecc.), in applicazione della legislazione del paese di villeggiatura.

2.2 La prestazione offerta al precedente articolo 2.1 s'indirizza unicamente ai soli assicurati a beneficio degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone conclusi tra la Svizzera e l'UE, rispettivamente l'AELS.

Articolo 3 - Spese di trasporto all'estero

All'estero, Assura SA assume le spese di un trasporto necessario dal profilo medico ed adattato alla situazione medica, a condizione che lo stato dell'assicurato non gli consenta d'utilizzare un mezzo di trasporto usuale pubblico o privato.

Articolo 4 - Assistenza all'estero e rimpatrio

4.1 Le spese d'assistenza e di rimpatrio di un assicurato sono coperte conformemente alla convenzione d'assistenza turistica conclusa tra Assura SA e l'organo d'assistenza, le cui disposizioni fanno parte integrante delle presenti CSC.

4.2 L'assistenza e il rimpatrio sono garantiti per la durata effettiva del soggiorno all'estero.

Articolo 5 - Limitazione della copertura

5.1 Contrariamente a quanto previsto all'articolo 4 delle condizioni generali per l'assicurazione malattia complementare (CGA), i trattamenti di **rieducazione** e di **riabilitazione** sono coperti. Gli altri casi previsti all'articolo 4 CGA non sono invece coperti, in particolare, le **affezioni in corso al momento della firma della proposta d'assicurazione**, i **postumi d'infortunio verificatisi prima della firma della proposta d'assicurazione**, le **cure palliative** e l'**obesità**. Anche la **maternità** (ai sensi dell'**art. 2.6 CGA** e secondo i casi dell'**art. 4.1.6 CGA**) non è coperta.

5.2 In complemento all'articolo 4 CGA, sono esclusi dalla presente categoria le malattie o gli infortuni preesistenti al momento della partenza dell'assicurato.

Assura SA